

AVVOCATO  
**Gennaro Ciccarelli**

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

SEZ. LAVORO

*Ricorso ex art. 414 c.p.c.*

*Con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c*

Per il sig. NATALE LUIGI (Cf: NTLLGU85S04B963N), nato a Caserta il 04.11.1985 e residente a Vitulazio (Ce) alla via Circumvallazione nord-ovest nr.69, rapp.to e difeso dall'Avv. Gennaro Ciccarelli (CCCGNR78E14B963E) - giusta procura conferita su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto - ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Vitulazio (Ce) alla Via Circumvallazione nord-ovest nr. 69 – Fax: 0823.965908 - Pec: [gennaro.ciccarelli@avvocatismcv.com](mailto:gennaro.ciccarelli@avvocatismcv.com)

- Ricorrente –

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (Rm) - 00153 - in Viale Trastevere nr. 76/a;

NONCHÉ

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (97613140017), in persona del Direttore e rapp.te legale p.t., con sede in Torino (To) – 10121 – al Corso Vittorio Emanuele nr.70.

NONCHÉ

U.S.R. PIEMONTE - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO (80089530010), in persona del Direttore e legale rapp.te p.t., con sede in Torino (To) – 10138 – alla via Coazze nr. 28.

Tutti elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (Cf: 80101970012), con sede in Torino – 10121 - alla via Arsenale nr. 21 – Pec: [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it)

- Resistenti –

E nei confronti

di tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come coloro che sono inseriti, quale personale Ata – profilo AA -, nella medesima graduatoria e nello stesso profilo di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso e per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

\*\*\*\*\*

Premesso che:

---

*Via Circumvallazione nord-ovest nr.69- 81041 Vitulazio (Ce) Cf: CCCGNR78E14B963E P.iva: 03978920613*

*Email: [avv.gennarociccarelli@gmail.com](mailto:avv.gennarociccarelli@gmail.com) PEC: [gennaro.ciccarelli@avvocatismcv.com](mailto:gennaro.ciccarelli@avvocatismcv.com)*

*Tel./fax 0823.965908 Cell. 338.9703028*



- a. L'esponente Natale Luigi, maturati i 24 mesi di servizio nel profilo di Assistente Amministrativo, presentava in data 26.05.2024, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento nelle Graduatorie Permanenti del Personale ATA dell'Ambito Territoriale di Torino valide per l'a.s. 2024/2025 (*All.2*). Avendo svolto il servizio militare quale volontario in ferma prefissata di un anno (cd. VFP1) e congedato senza demerito, dichiarava nell'istanza anche tale servizio prestato, non in costanza di nomina, dal 13.09.2005 al 30.08.2006 (*All.3*). Tuttavia, per mero errore nell'istanza non contrassegnava la casella "Riserva" per gli aventi diritto alla riserva dei posti ai sensi di cui agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010;
- b. Cosicché, accortosi della mancanza, in data 17.07.2024 (prot. 11955) inoltrava a mezzo pec all'Ufficio Scolastico di Torino istanza di soccorso istruttorio (*All.4*), chiedendo all'amministrazione di vedersi riconosciuto un titolo di preferenza nella graduatoria permanente AA per l'a.s. 24/25 ai fini delle assunzioni, in forza del servizio militare dichiarato. Tuttavia, tale richiesta restava priva di riscontro alcuno e stesso esito aveva l'ulteriore sollecito del 23.08.2024 (*All.5*);
- c. Completato il procedimento di valutazione delle domande, l'Ufficio Scolastico Provinciale inopinatamente e in maniera illegittima non riconosceva il diritto alla riserva al sig. Natale Luigi e, con Decreto 14762 del 31.08.24 (*All.6*), veniva disposta l'immissione in ruolo di nr. 82 Assistenti Amministrativi, tra i quali non compariva l'odierno ricorrente;
- d. Inoltre, nelle Graduatorie Permanenti Ata 24/25 definitive, pubblicate con Decreto 13756 del 19.08.24 (*All.7*), l'esponente veniva erroneamente collocato in posizione 338 con punti 26,80 sulla scorta di un inesatto apprezzamento del servizio VFP1, valutato arbitrariamente in misura ridotta poiché reso non in costanza di nomina. Il formale Reclamo, inoltrato come previsto dal bando in data 03.08.2024 (*All.8*) avverso le graduatorie ancora provvisorie, non aveva evidentemente sortito effetto alcuno;
- e. Ciò nonostante, al ricorrente veniva comunque conferito un incarico annuale a tempo determinato presso I.I.S. "Amedeo Avogadro" di Torino, dove attualmente presta servizio quale Assistente Amministrativo con contratto dal 01.09.2024 al 31.08.2025 (*All.9*);
- f. La condotta da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino in ordine alla procedura di formazione delle graduatorie permanenti Ata 2024/25, è gravemente lesiva dei diritti dell'aspirante Natale Luigi in quanto palesemente in contrasto con quanto previsto dall'art. 18 co.6 d.lgs. 215 del 08.05.2001, come modificato dall'art.11 co.1 lettera c) d.lgs.236 del



- 31.07.2003, e dagli artt. 678 co.9 e 1014 del d.lgs.66 del 15.03.2010 che dispongono la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata congedati senza demerito. Previsione, peraltro, richiamata dallo stesso Bando (Decreto 7490 del 09.05.2024 – allegato E) istitutivo del concorso in questione (*All.10*);
- g. L'attività dell'amministrazione è parimenti illegittima poiché, in applicazione di un arbitrario criterio di valutazione, quello dettato dalla tabella di valutazione contenuta nel citato Decreto 7490 del 09.05.2024, a più riprese censurato dalla consolidata e costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità, provoca un ingiustificato *discrimen* tra il servizio di leva o assimilati svolti "in costanza di nomina", rispetto a quello prestato "non in costanza di nomina", prevedendo per questo ultimo servizio un punteggio ridotto ai fini dell'inserimento in graduatoria. Questo si è tradotto, nel caso di specie, nell'attribuzione di pt. 0,60 (piuttosto che pt.6) e, dunque, in un posizionamento sfavorevole dell'esponente nelle graduatorie in questione, con grave pregiudizio in termini di occasioni di nomina e possibilità di scelta delle sedi preferite;
- h. Posto che l'Amministrazione non ha mai provveduto al riconoscimento del diritto alla riserva ed alla correzione del punteggio, e che prive di riscontro e di effetto alcuno sono state le diffide inoltrate (*All.11*), parte ricorrente si trova costretto, per vedere riconosciute le proprie ragioni, a ricorrere a codesto On.le Tribunale per i seguenti motivi:

### ***Sulla giurisdizione del Giudice ordinario:***

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che devolve al g.o. "...*tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni...incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro...*". Orbene, il caso che ci occupa verte sulla lesione del diritto all'assunzione e, dunque, involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente su cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (*Cass. SS.UU. 19.07.2022 nr. 22569; Cons. Stato, sez.V, 28.02.2023 nr. 2065; Tar Campania-Napoli, sez. IV, sentenza 1841 del 24.03.2023*). In particolare, il Consiglio di Stato, richiamando il noto orientamento delle SS.UU. della Cassazione (*ex multis Cassazione civile SS.UU. sent. 27197 del 16.11.2017*) ha evidenziato che la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda "*le sole procedure concorsuali in senso stretto...dalla pubblicazione*



*del bando alla valutazione dei candidati, sino all'approvazione della graduatoria finale che individui i vincitori, mentre le controversie relative agli atti successivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario...*" (**Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8556 del 06.10.2022**). Con l'approvazione della graduatoria, infatti, può considerarsi esaurito l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione "subentrando una fase in cui tutti i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti nell'ambito privatistico...da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni..." (**Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8556 del 06.10.2022**). In conclusione, si può affermare che generalmente il superamento di un concorso pubblico consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo all'assunzione, con giurisdizione del giudice ordinario per gli atti che la pubblica amministrazione assume in veste di datrice di lavoro a seguito dell'approvazione della graduatoria. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al "diritto all'assunzione", il quale sorge successivamente al completamento della procedura concorsuale e all'approvazione della graduatoria finale.

Riguardo, invece, alla domanda relativa alla corretta determinazione del punteggio, secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto al corretto inserimento in una graduatoria del comparto scolastico, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio, pertanto "...ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (cfr. da ultimo, **Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968**).

***Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 678 e 1014 d.lgs. 66/2010 s.m.i. e sulla violazione del Decreto 7490 del 09.04.2024 (All. E – riserve co. 4) istitutivo della procedura concorsuale:***

Ai sensi dell'art. 1014 co.1 del D.lgs. 66 del 15.03.2010 "A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonche' dei volontari in servizio permanente...e' riservato: il 30 per cento



*dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni...". Più precisamente, la riserva dei posti è applicabile alle categorie di volontari espressamente enunciate agli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010, ossia ai "volontari in ferma breve triennale (VFB) ed in ferma prefissata per uno o quattro anni (VFP1 e VFP4); ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata".*

Pertanto, lo stesso bando istitutivo della procedura di formazione delle Graduatorie Permanenti 24/25 per la provincia di Torino, il Decreto 7490 del 09.04.2024 (**All.10**), all'Allegato E – riserve comma 4 contiene l'esplicito richiamo al D.lgs. n. 66/2010: "*Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte ...*" e aggiunge "*...le categorie di volontari beneficiarie della riserva sono le seguenti: a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; c) VFB volontari in ferma breve triennale; d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata*".

La clausola della riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle FF.AA., congedati senza demerito dalle ferme contratte, **è obbligatoria dunque a doppio titolo**, in quanto avente base legislativa (art. 1014 co.1 D.lgs. 66/2010) e perché prevista dal bando come autovincolo per l'Amministrazione indicente la procedura selettiva *de qua*.

Nel caso di specie, è provato dal foglio di congedo illimitato (**All.3**) che il sig. Natale Luigi ha prestato servizio volontario presso le FF.AA. con ferma prefissata di un anno (c.d. VFP1) dal 13.09.2005 al 30.08.2006 e che è stato congedato senza demerito. L'errore nella compilazione nella sua domanda nel non aver barrato la casella "*Riserva*, non può giustificare il mancato riconoscimento del titolo di preferenza. L'intervento correttivo dell'Amministrazione (che nel caso in esame era a conoscenza della preferenza espressa dalla ricorrente in forza dell'istanza di soccorso istruttorio ricevuta il 17.07.24) doveva ritenersi doveroso, anche in considerazione dell'obbligo che l'ordinamento pone in capo alle pubbliche amministrazioni di attivarsi per rettificare dichiarazioni ed istanze erronee od incomplete, tramite il cd. soccorso istruttorio che trova fondamento negli artt. 6 co. 1 lett. b della L.241/1990 e 71 co.3 DPR 445/2000. Sulla base della normativa sopra richiamata, è di tutta evidenza dunque che questi abbia acquisito titolo all'inserimento nell'aliquota dei riservisti nel concorso in questione; così come è parimenti provato che l'aspirante abbia dichiarato nella procedura in oggetto il servizio reso, tanto nella domanda presentata il 26.05.2024 (**All.2**) quanto nell'istanza di



soccorso istruttorio del 17.07.2024 (*All.4*) e nel successivo sollecito del 23.08.2024 inoltrate all'Ufficio Scolastico di Torino.

Dal pacifico possesso dei requisiti in capo al sig. Natale Luigi e dalla corretta esegesi del quadro normativo e della più recente giurisprudenza (ex multis *Tribunale Ferrara, sez. lavoro, sentenza 159/2027 del 26.07.2024 (All.12), Tribunale Padova, sez. lavoro, sentenza 346/2024 del 16.05.2024 (All.13), Tribunale di Rieti, sez. lavoro, sent. 146/2024 del 09.07.2024 (All.14)*), nessun dubbio può residuare circa la spettanza della riserva in discorso e, di converso, la manifesta illegittimità della condotta dell'Ufficio Scolastico di Torino che omettendo di riconoscere al ricorrente la riserva ai fini delle assunzioni, ha violato tanto della prescrizione legislativa (art. 1014, co.1 D.lgs. 66/2010), quanto la clausola del bando che richiama la citata norma. **Di qui la palese illegittimità a duplice titolo della condotta dell'amministrazione resistente.**

***Sull'equiparazione del servizio di leva reso dopo l'abolizione dell'obbligo, al servizio di leva obbligatorio ai fini del riconoscimento del punteggio pieno:***

Occorre evidenziare, ai fini della vicenda che ci occupa, la piena equiparazione del servizio di leva volontario a quello obbligatorio. Premesso che la Corte di Cassazione (*Cassazione civile, sez.VI, sentenza 29322/2011 del 28.12.2011*) ha da tempo ritenuto equiparabili ai fini del punteggio il servizio militare di leva obbligatorio ed il servizio militare presto quale VFP1, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Il VFP1 è un militare delle Forze Armate Italiane, inquadrato nel ruolo della categoria dei Militari di Truppa, che presta servizio nell'esercito italiano per la durata di un anno. La figura veniva istituita con L. 226/2004, che, sulla base di quanto disposto dalla L. 331/2000, ha sospeso l'obbligatorietà del servizio militare di leva e riformato i ruoli delle forze armate, istituendo tra l'altro i VFP1. Nel quadro normativo di riferimento, il VFP1 costituisce il primo livello di accesso volontario alle Forze Armate e l'istituzione del volontario in ferma prefissata di un anno, unitamente alla sospensione del servizio di leva obbligatorio, ha sancito la definitiva professionalizzazione delle Forze Armate.

Nessun dubbio può residuare circa la piena equivalenza tra il servizio svolto in qualità di VFP1 ed il servizio di leva obbligatorio. Invero, oltre a condividere la medesima natura del servizio militare, il volontario in ferma prefissata è chiamato, in chiave teleologica, a far fronte proprio alle esigenze conseguenti all'abolizione dell'obbligo di leva. La menzionata



equivalenza, trova piena conferma normativa nel testo del vigente art 699 del D.lgs 66/2010, il cd. Codice dell'Ordinamento Militare, rubricato “*incentivi per il reclutamento volontario*”, dove si prevede che “*le disposizioni che prevedono l'attribuzione dei benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovo o maggior oneri a carico dello stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata per almeno dodici mesi*”. La previsione normativa si pone in linea di continuità con l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale secondo la quale, a seguito della sospensione dell'obbligatorietà del servizio militare, la difesa della patria assume una connotazione puramente volontaristica; invero: “*a venire in rilievo è, in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell'art 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare il servizio militare. D'altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost., le cui virtualità trascendono l'area degli “obblighi normativamente imposti” così chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa...è proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria*”. (**Corte Costituzionale, Sentenza 228/2004**).

Possiamo concludere quindi per la pacifica equivalenza tra il servizio prestato nel ruolo di VFP e il servizio militare di leva o sostitutivo dello stesso, tenuto conto dell'evoluzione storica e normativa, nonché delle ricostruzioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza.

***Sulla corretta valutazione del servizio di leva e civile reso “non in costanza di nomina”, e sulla disapplicazione del Decreto istitutivo del bando di concorso:***

L'odierno ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso in questione, il servizio militare reso quale volontario in ferma prefissata di 1 anno (Cd. VFP1) dal 13.09.05 al 30.08.06 con congedo senza demerito, e prestato non in costanza di nomina.

La Nota Ministero Istruzione prot. nr. 55934 del 19 aprile 2024 e il Decreto D.G. Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. nr. 7490 del 09.05.2024 (Bando Assistenti Amm.vi), con i relativi atti regolamentari e dipartimentali e Tabelle di valutazione titoli,



sono illegittimi e vanno disapplicati nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”*, poiché tale previsione si pone apertamente in contrasto con norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria in materia. Proprio per aderire al disposto di cui all’art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino...”*, la L. 282/1969 e, successivamente, la L. 958/1986 hanno previsto che *“ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d’autorità, e il servizio sostitutivo assimilato per legge sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica...”* **indipendentemente dalla costanza del un rapporto di impiego.** Medesimo principio è ribadito soprattutto dall’art. 485 co. 7 D.Lgs. 297/94 e dal D.M. 201/2000 in materia di conferimento delle supplenze, laddove si precisa che **il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, anche se non prestati in costanza di nomina, sono valutati come servizi di insegnamento.** L’art. 485 co.7 D.Lgs. 297/94, ha dunque portata generale e non può essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dai decreti ministeriali impugnati, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in *pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. Peraltro, l’art. 2 co. 6 del D.M. n. 44/2011, secondo cui, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina è stato censurato dal TAR Lazio, Sezione Terza *quater*, con la sentenza 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza, esprimendosi a favore della **valutazione del periodo di leva come servizio d’insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina.** Il MIUR e gli Uffici Scolastici Regionali, ciononostante, ignorando il provvedimento del Giudice amm.vo, hanno riproposto la stessa disposizione illegittima e lo stesso illegittimo sistema di valutazione nei Decreti e Bandi istitutivi delle graduatorie Ata. Nel caso in esame, il Decreto D.G. Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. nr. 7490 del 09.05.2024, violando platealmente la normativa primaria ed il dispositivo delle predette sentenze, è da ritenersi affetto da radicale nullità *ex art. 21 septies* co. 1 L. 241/1990 con riguardo al sistema di valutazione del servizio di leva e civile. Invero, la nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto





generale, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr. *ex multis Cons. di Stato, sez. VI, Sent. 1278/2008 e Sent. 4450/2002*). L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

***Sul recente e consolidato orientamento tanto della giustizia amm.va, quanto di quella civile in tema di Servizio “prestato non in costanza di nomina”:***

Si richiamano, a sostegno delle ragioni del ricorrente, anche una serie di decisioni del Giudice amministrativo, che mettono un punto definitivo sul quesito oggetto del presente giudizio, riflettendo un consolidato orientamento, e chiariscono ogni dubbio sulla corretta valutazione del servizio di leva ed assimilati: il **Consiglio di Stato, Sez. VII, con Sentenza 1720/2022 del 10.03.2022 (All.15)** ha affermato un principio di fondo tale per cui, appunto, “...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Dello stesso tenore sono anche altri recentissimi provvedimenti: **Cons. di Stato Ordinanza 6581 del 10.12.2021**, che ha riconosciuto l'attribuzione del pieno punteggio ai ricorrenti per il servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina; **Cons. di Stato, Sentenza 266 del 9 gennaio 2023 e Cons. di Stato, Sent. 8234/2019 del 02.12.2019** “...il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...”.

A suffragare il diritto rivendicato dal ricorrente, soccorre anche una ampia, univoca e recentissima giurisprudenza civile, sia di merito che di legittimità. Ampio riconoscimento vi è stato da parte della Suprema Corte circa la corretta valutazione del servizio civile prestato non in costanza di nomina: la **Suprema Corte di Cassazione – sez. Lavoro** – in molteplici recenti pronunce (**Ordinanza 35380 del 18.11.2021, Ordinanza 34686 del 16.11.2021, Ordinanza 34687 del 16.11.2021, Ordinanza 15477 del 3 giugno 2021**) richiamando



quanto già statuito dalla stessa **Suprema Corte con Ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020**) ha disposto che *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2 co. 6. D.M. 44/2011 ...”*.

Anche la **Corte d’Appello di Roma, sez. lav., sent. 1658/2024 del 26.04.2024**, il **Tribunale di Napoli, sez. lavoro, sentenza 7101\_2024 del 29\_10\_2024 (All.16)**, il **Tribunale di Roma, sez. lavoro, sentenza 10520\_2024 del 23\_10\_2024 (All.17)**, il **Tribunale Milano, sez. lavoro, sentenza 2531\_2023 del 24\_07\_2023 (All.18)**, hanno accertato e dichiarato il diritto all’attribuzione del punteggio in forma piena (e non ridotta) in ragione del servizio militare di leva obbligatorio o civile assimilato, prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell’accesso nelle graduatorie Ata.

Sulla base delle suesposte argomentazioni e della richiamata giurisprudenza, appare evidente che il sig. Natale Luigi, sebbene certamente titolare, nel concorso in questione, del diritto alla riserva dei posti ai sensi di cui agli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010, si è visto negare il titolo di preferenza dall’amministrazione resistente ai fini delle assunzioni. Altrettanto evidente è il pregiudizio patito dallo stesso in termini di collocazione in graduatoria, sulla base dell’erroneo apprezzamento del servizio militare dichiarato, che, seppur prestato non in costanza di nomina, avrebbe dovuto essere valutato in misura piena con pt. 6.00 (e non 0,60 come invece attribuitogli).

Tanto premesso, l’esponente NATALE LUIGI, come sopra generalizzato, rapp.to e difeso ed elettivamente domiciliato,

#### CHIEDE

Che l’Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata l’udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, ritenuta fondata la domanda per le causali di cui in narrativa, Voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo di preferenza di cui all’Allegato E – riserve comma 4 del Decreto 7490 del 09.04.2024, (Bando di concorso per titoli per l’accesso al profilo professionale di Assistente Amministrativo in relazione alle



graduatorie permanenti Ata 24 mesi della Provincia di Torino) per il servizio VFP1 dichiarato nella domanda;

2. Per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti all'applicazione della riserva in favore del ricorrente, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 66/2010, e all'assunzione a tempo indeterminato dello stesso, con adozione di ogni ulteriore e conseguente statuizione ritenuta consona al caso di specie e idonea a tutelare la posizione giuridica dedotta in giudizio;
3. In subordine, previa disapplicazione del Decreto D.G. Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. nr. 7490 del 09.05.2024, accertare e dichiarare il diritto dell'aspirante Natale Luigi a vedersi riconosciuta la corretta valutazione del Servizio militare VFP1 dichiarato, con condanna delle amministrazioni resistenti alla rideterminazione del punteggio in favore dello stesso nelle graduatorie Ata Permanenti 24/25 Provincia di Torino nella misura di pt. 6,00 per tale servizio, ed alla conseguente correzione della graduatoria;
4. Con vittoria di spese ed onorari.

Chiede di essere ammesso a provare per interpello, le circostanze tutte di cui alla premessa in fatto (lettere a, b, c, d, e, h), da intendersi qui integralmente riportate ed emendate da ogni valutazione e giudizio, precedute dall'inciso "*vero che*". Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna a seguito dell'avverso contegno processuale e di produrre ulteriore documentazione, se necessaria.

Salvo ogni diritto.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

2. Copia domanda inserimento Graduatorie Permanenti Ata 2024/25;
3. Copia Foglio di congedo militare;
4. Copia istanza di soccorso istruttorio;
5. Copia sollecito istanza di soccorso istruttorio;
6. Copia Decreto 14762 del 31.08.24 – immissioni in ruolo AA;
7. Copia decreto 13756 – graduatorie definitive Ata24;
8. Reclamo del 03.08.2024;
9. Copia contratto di lavoro a.s. 2024/25;
10. Copia Decreto 7490 del 09.05.24 – bando Ata24;
11. Copia diffide trasmesse;
12. Tribunale Ferrara, sez. lavoro, sentenza 159\_2024 del 26\_07\_2024;
13. Tribunale Padova, sez. lavoro, sentenza 346\_2024 del 16\_05\_2024;



14. Tribunale Rieti, sez. lavoro, sentenza 146\_2024 del 09\_07\_2024;
15. Sentenza Consiglio di Stato 1720/2022;
16. Tribunale di Napoli, sez. lavoro, sentenza 7101\_2024 del 29\_10\_2024,
17. Tribunale di Roma, sez. lavoro, sentenza 10520\_2024 del 23\_10\_2024;
18. Tribunale Milano, sez. lavoro, sentenza 2531\_2023 del 24\_07\_2023;
19. Procura alle liti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore di € 5.000,00 e, pertanto, va versato un Contributo Unificato ridotto della metà pari ad € 49,00.

Vitulazio, addì 15.11.2024

*Avv. Gennaro Ciccarelli*

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

Il sottoscritto avvocato Gennaro Ciccarelli, stante il numero elevato degli aspiranti alla graduatoria permanente Ata 24/25 che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati e la oggettiva difficoltà nell'individuare precisamente gli stessi, reperirne gli indirizzi e i costi per provvedere alla notifica del presente ricorso nei confronti di tutti questi, oltre il rischio di dilatare oltremodo i tempi del procedimento, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, formula espressa

#### **ISTANZA**

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione agli eventuali e potenziali controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ovvero, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica con pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur: <https://www.miur.gov.it/> - [richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it](mailto:richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it) , dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte: <https://www.istruzionepiemonte.it/> e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino: <https://www.istruzionepiemonte.it/torino/> .

Con osservanza.

Vitulazio, addì 15.11.2024

*Avv. Gennaro Ciccarelli*

